

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e s.m.i.
Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

omissis

ART. 21

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1°, primo periodo, 3° e 4°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 1° e 2°)

1. In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una Commissione elettorale circondariale presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale.

2. La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione. (Comma sostituito dall'art. 2 della l. 244/1989, modificato dall'art. 238 del d.lgs. 19.2.1998, n. 51)

ART. 22

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1°, secondo periodo, 2° e 4°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°)

1. I componenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della appartenenti al personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni. (Comma sostituito dall'art. 3 della l. 244/1989)

2. I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei Comuni del circondario estranei all'Amministrazione dei Comuni medesimi, semprechè siano forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, nè dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio. (Comma sostituito dall'art. 3 della l. 244/1989)

3. Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della Giunta provinciale.

4. Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre.

5. A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

6. Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri supplenti.

7. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale circondariale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti. (Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989)

8. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle Regioni nelle quali non esistano i Consigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei Consigli provinciali medesimi.

9. I componenti della Commissione elettorale circondariale possono essere rieletti. (Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989)

ART . 23

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, comma 5° e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 12°, 13°, 14° e 15°)

1. I membri della Commissione elettorale circondariale che senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. (Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989)

2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della Corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

3. Qualsiasi cittadino dei Comuni del circondario può promuovere la dichiarazione di decadenza. (Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989)

4. Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione elettorale circondariale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente. (Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989)

omissis